



12 febbraio 2020

Spiegazioni concernenti la modifica dell'ordinanza PIC (OPICChim)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020

Riferimento/Numero d'incarto: S283-1341

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Aspetti principali dell'avamprogetto	3
3	Compatibilità con il diritto internazionale	3
4	Spiegazioni concernenti le modifiche dell'appendice 1 OPICChim	3
5	Ripercussioni	4
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	4
5.2	Ripercussioni per i Cantoni	4
5.3	Ripercussioni per i Comuni	4
5.4	Ripercussioni per l'economia	4

1 Situazione iniziale

Quale Parte alla Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21), la Svizzera è tenuta a sottoporre a un obbligo di notifica d'esportazione i prodotti chimici che, sul proprio territorio, sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni e a notificare al Segretariato della Convenzione le specifiche norme giuridiche. Il suddetto obbligo viene attuato includendo questi prodotti chimici nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82).

2 Aspetti principali dell'avamprogetto

Occorre aggiornare l'appendice 1 OPICChim, includendovi sette sostanze supplementari che, dall'ultima modifica di detta appendice, sono state sottoposte a estesi divieti di commercializzazione o a severe limitazioni d'impiego nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) oppure sono state stralciate dagli elenchi delle sostanze attive ammesse per i prodotti fitosanitari o i biocidi. L'appendice 1 OPICChim attualmente in vigore non rispecchia ancora le nuove norme relative alle limitazioni e ai divieti decise il 17 aprile 2019 dal Consiglio federale nel quadro della revisione dell'ORRPChim. Non prende in considerazione nemmeno gli ultimi stralci dall'elenco delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e le ultime sostanze attive respinte per i biocidi. Le sostanze in questione devono inoltre essere incluse nell'appendice 1 OPICChim.

3 Compatibilità con il diritto internazionale

Con la presente modifica dell'OPICChim, la Svizzera adempie ai propri obblighi quale Parte della Convenzione di Rotterdam.

4 Spiegazioni concernenti le modifiche dell'appendice 1 OPICChim

Dall'ultima introduzione di sostanze nell'appendice 1 OPICChim, le autorizzazioni di diversi pesticidi sono state ritirate nel quadro delle procedure di omologazione di prodotti fitosanitari e/o biocidi. Si tratta delle seguenti sostanze: carbendazim, flusilazolo, ioxynil, isoproturon, triasulfuron e triflumuron. Questi principi attivi devono essere inseriti nell'appendice 1 OPICChim.

Inoltre, l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate devono essere inseriti nell'appendice 1 OPICChim alla categoria «Prodotti chimici industriali». Secondo la modifica dell'ORRPChim adottata il 17 aprile 2019 dal Consiglio federale, la fabbricazione, la messa sul mercato e l'impiego di PFOA deve essere vietato, salvo nei casi rari specificati. Ciò vale per il PFOA come sostanza e per i preparati il cui tenore di PFOA e dei suoi sali supera i 25 ppb o il cui tenore di sostanze correlate supera i 1000 ppb. Questi divieti entreranno in vigore il 1° giugno 2021. A partire da questa data, le esportazioni di PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate saranno altresì soggette all'obbligo di notifica, tenuto conto che figureranno nell'appendice 1 OPICChim.

Infine, su indicazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in sede di seconda consultazione degli uffici, nell'appendice 1 OPICChim la voce esistente del pesticida paraquat (n. CAS 4685-14-7) è sostituita con la seguente: «Paraquat (n. CAS 4685-14-7) e i suoi sali, compresi il paraquat-dicloruro (n. CAS 1910-42-5, 75365-73-0) e il paraquat-dimetilsolfato (n. CAS 2074-50-2)». Questa precisazione dell'iscrizione esistente della sostanza paraquat è intesa a chiarire quali derivati del paraquat sono soggetti all'obbligo di notifica d'esportazione.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

In qualità di autorità nazionale designata, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si fa carico di gran parte dell'onere legato all'esecuzione dell'OPICChim. L'onere supplementare sostenuto dall'UFAM a seguito dell'introduzione di nuove sostanze nell'appendice 1 OPICChim dipende dal volume delle esportazioni di queste sostanze. Questa modifica dovrebbe tuttavia comportare soltanto un lieve aumento delle notifiche d'esportazione, un lavoro supplementare che potrà essere gestito con le risorse umane attualmente disponibili.

Gli adeguamenti necessari alla banca dati delle tariffe doganali potranno essere effettuati dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nel quadro delle risorse disponibili.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il progetto non ha alcuna ripercussione per i Cantoni, poiché l'esecuzione dell'OPICChim è di competenza della Confederazione.

5.3 Ripercussioni per i Comuni

Il progetto non ha alcuna ripercussione per i Comuni.

5.4 Ripercussioni per l'economia

L'inclusione di ulteriori sostanze nell'appendice 1 OPICChim comporterà un onere supplementare per gli esportatori di queste sostanze. Tale onere dipenderà dal volume esportato, ma si stima che sia esiguo.